

ATTO N. 2372

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1873 del 1.12.2004)

***“Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del
personale nelle Aziende sanitarie regionali”***

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 11.1.2005*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 11.1.2005



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01/12/2004 n. 1873

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MONELLI DANILO	Assessore
PRODI MARIA	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale sanità e servizi sociali avente per oggetto: " Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende Sanitarie Regionali";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

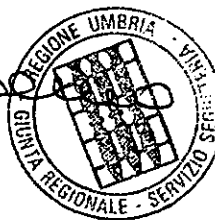
- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende Sanitarie Regionali ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Maurizio Rosi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende Sanitarie Regionali"

RELAZIONE

Il contesto

L'art.1 della Legge 5 giugno 2003 n°131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3" al comma terzo dispone testualmente che "Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o , in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti".

Pertanto in tali materie compete allo Stato esclusivamente la definizione dei principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni, nel rispetto dei suddetti principi statali, l'adozione delle norme di dettaglio; tra queste materie rientra appunto la tutela della salute.

Ciò premesso si rileva che il comma 1 dell'articolo 117, relativamente alla materia di che trattasi, prevede espressamente, alla lettera g), che la legislazione esclusiva dello Stato si estrinseca unicamente nell'ambito: "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" .

Risulta pertanto di tutta evidenza che l'adozione di norme legislative regolanti l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dei restanti enti pubblici, tra cui sono da annoverare gli Enti del Servizio sanitario regionale, è riservata, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 117, alla potestà legislativa della Regione.

In tale contesto normativo s'inserisce l'art. 34 della legge finanziaria 2003 e l'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2004, i quali recano specifiche norme di dettaglio in materia d'ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo criteri e limiti che gli Enti del S.s.n. devono osservare nella determinazione delle dotazioni organiche nonché vincoli in materia di copertura di posti.

In considerazione del fatto che le suddette norme di dettaglio entrano in conflitto con il potere legislativo, riservato alle Regioni nella materia di che trattasi dal citato comma 3 dell'articolo 117, questo Ente intende adottare una norma legislativa con la quale dopo



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

aver individuato, con l'**articolo 1**, le finalità, l'ambito di applicazione e la vigenza (2003/2005) della medesima, con l'**articolo 2** fissa le regole a cui le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono uniformarsi, nella definizione delle dotazioni organiche.

L'**articolo 3**, prevede che la Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia programmano congiuntamente l'attività di formazione finalizzata a rispondere alle esigenze derivanti dalla copertura delle carenze organiche.

Con l'**articolo 4**, viene invece fissata la disciplina delle assunzioni negli Enti del S.s.r. per il periodo di vigenza della stessa legge.

In particolare con tale articolo viene previsto che i predetti Enti dispongono le assunzioni sulla base di piani strategici annuali di reclutamento approvati dalla Giunta Regionale nei limiti dei tetti di spesa fissati annualmente dalla stessa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale;
- b) Programmazione strategica aziendale contenente il piano di razionalizzazione delle strutture complesse;
- c) Rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Con l'**articolo 5** vengono dettate indicazioni in materia di formazione del personale amministrativo della carriera direttiva e dirigenziale nonché modalità di reclutamento delle stesse figure.

Con l'**articolo 6 e 7** vengono previste modalità di copertura di posti vacanti e la non applicabilità dei limiti previsti dall'art. 2 allorché le variazioni di costo derivino da contrattazione collettiva o da trasferimenti di personale in attuazione di conferimento di funzioni.

Gli **articoli 8 e 9** recano criteri da seguire nell'applicazione delle procedure di mobilità sia derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2000 nonché in tema di mobilità volontaria.

Infine, l'**art. 10** dispone il periodo di validità della legge in esame.



Disegno di legge: "Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali".

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge al fine di concorrere al contenimento della spesa e all'ottimizzazione dell'utilizzo del personale nelle pubbliche amministrazioni, detta i criteri in materia di dotazione organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali.

Art. 2.
(Disciplina delle dotazioni organiche)

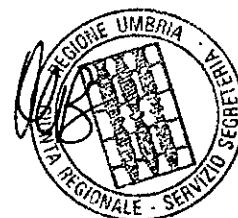
1. La dotazione organica delle Aziende sanitarie regionali, da rideterminare ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non può essere superiore al numero dei posti di organico complessivo vigente alla data del 29 settembre 2002.

Art. 3.
(Programmazione e formazione)

1. La Regione e l'Università degli Studi di Perugia, al fine di rendere coerenti le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie regionali alla individuazione di specifiche professionalità da inserire nelle stesse, entro il 31 marzo di ogni anno, definiscono d'intesa fra di loro, la programmazione relativa al numero degli iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, alla tipologia, al numero e alla sede dei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché alle discipline e al numero dei posti da assegnare ai corsi di specializzazione.

Art. 4.
(Disciplina delle assunzioni)

1. Le Aziende sanitarie regionali nei limiti dei tetti di spesa fissati annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della situazione economico-finanziaria di ogni singola Azienda



sanitaria regionale, procedono alle assunzioni di personale sui posti vacanti della propria dotazione organica definita ai sensi dell'articolo 2, secondo piani annuali di reclutamento redatti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri:

- a) indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale;
- b) programmazione strategica aziendale contenente il piano di razionalizzazione delle strutture complesse;
- c) rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

2. La Giunta regionale procede, entro quaranta giorni dal ricevimento del piano annuale di reclutamento di cui al comma 1, alla verifica della congruità delle stesse con i criteri di cui al comma 1.

3. Le Aziende sanitarie regionali, qualora durante l'anno emergano straordinarie e documentate esigenze, possono procedere ad ulteriori assunzioni a tempo determinato sui posti vacanti a seguito di specifica autorizzazione regionale.

Art. 5.

(Personale amministrativo)

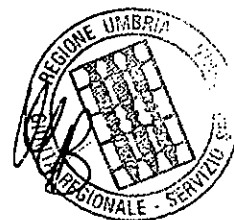
1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati all'articolo 3, comma 1, adotta il Piano triennale di formazione finalizzato a soddisfare le esigenze di reclutamento a tempo indeterminato di personale amministrativo della carriera direttiva e dirigenziale delle Aziende sanitarie regionali.

2. L'accesso alle carriere di cui al comma 1 avviene per corso-concorso di formazione espletato dalla scuola regionale di sanità della Regione Umbria, a seguito di pubblica selezione effettuata dalle Aziende sanitarie regionali.

Art. 6.

(Copertura posti vacanti)

1. In sede di prima applicazione e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, il cinquanta per cento dei posti disponibili della



qualifica di dirigente è riservato ai dipendenti delle Aziende sanitarie regionali che bandiscono il relativo concorso.

2. I dipendenti delle Aziende sanitarie regionali in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva dell'ente che bandisce il concorso e che hanno maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica, possono partecipare al concorso per la copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1.

3. In sede di prima applicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

4. Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso una delle Aziende sanitarie regionali, è inquadrato, a domanda, nel relativo posto vacante della dotazione organica con la qualifica rivestita.

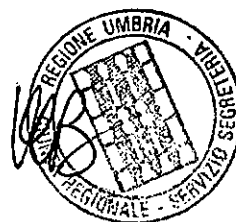
Art. 7.
(Norma di salvaguardia)

1. I limiti previsti dall'articolo 2 non si applicano in relazione a variazioni di costo derivanti dalla contrattazione collettiva nonché a seguito di eventuali trasferimenti di personale, o di risorse compensative, in attuazione di conferimento di funzioni.

Art. 8.
(Processi di mobilità)

1. Le Aziende sanitarie regionali, preliminarmente all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale a tempo indeterminato, in conformità ai criteri e ai limiti definiti dalla Giunta regionale, applicano la disciplina in materia di mobilità prevista dai contratti collettivi di lavoro nonché la disciplina di cui all'articolo 34 bis, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, i criteri, le modalità e termini per l'espletamento delle procedure selettive finalizzate all'acquisizione del personale di cui all'articolo 34 bis, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



3. La Giunta regionale stabilisce, nell'atto di cui al comma 2, il termine entro il quale deve essere attivata la procedura di selezione pubblica per la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito della procedura di cui al comma 1.

Art. 9.
(Mobilità volontaria)

1. Non sono assoggettate alle procedure di cui all'articolo 8 le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a processi di mobilità volontaria nonché quelle a seguito di riammissione in servizio di personale cessato da non oltre cinque anni purché in presenza nella dotazione organica di posto corrispondente, in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1.

2. Ai fini della copertura dei posti vacanti determinati con le modalità di cui alla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2, in quanto compatibili con quelle che regolano l'accesso ai profili professionali del personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 10.
(Norma finale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, per il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale 2003-2005 e comunque non oltre la data di approvazione del successivo Piano sanitario regionale, alle Aziende sanitarie regionali.





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Uscita del 01/12/2004
nr. 0181920
Classific.: 1.14



Al Direttore regionale alla
Sanità e servizi sociali
Dott. Domenico De Salvo

Sede

Oggetto: disegno di legge "Disposizioni in materia di dotazione organica e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali."

Con riferimento alla Sua nota pervenuta per le via brevi si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 01 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto concordato con la rappresentante della Sua Direzione dott.ssa Alessandra Conti.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

Allegato: n. 1 ddl

135/11
Par De Salvo -01-12

Perugia, n. 10 GEN. 2005
**Per copia conforme
all'originale.**



IL DIRIGENTE

